

# IL CONTO ENERGIA 2011/2013

*DM 6 Agosto 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico  
Incentivazione alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare*

---

- Il 24 Agosto 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che regolerà le tariffe incentivanti da riconoscere alla produzione di energia elettrica ottenuta da impianti fotovoltaici che entreranno in servizio nel triennio 2011-2013.
- Il Conto Energia 2007/2010 sarà in vigore fino a fine 2010 e – ai sensi della legge 129/2010 recentemente approvata - si applicherà, alle condizioni indicate dalla legge, anche agli impianti realizzati entro la fine dell'anno che entreranno in servizio entro il 30 giugno 2011.

*In attesa della realizzazione della nuova "Guida al Conto Energia Fotovoltaico 2011/2013" da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), soggetto attuatore delle disposizioni, si illustrano sommariamente le novità contenute nel decreto ministeriale.*

## TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI INCENTIVATI

Il decreto prevede che possano beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti che entrano in esercizio a seguito di *interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento* e che appartengano a 4 categorie:

- Impianti solari fotovoltaici
- Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative
- Impianti a concentrazione
- Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

Per ogni categoria è previsto un tetto massimo di potenza incentivabile. Il GSE provvederà a comunicare sul proprio sito internet la data di raggiungimento di tali limiti.

Saranno ammessi inoltre all'incentivazione gli impianti che entreranno in esercizio *entro i 14 mesi successivi a tale data* (24 mesi se il soggetto responsabile è un ente pubblico).

I trattamenti economici previsti dal Decreto Ministeriale 6 Agosto 2010 tengono conto della tipologia delle iniziative e della attesa evoluzione dei costi.

### IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI

Limite di potenza incentivabile: 3.000 MW

Durata incentivazione: 20 anni

Gli impianti dovranno avere una potenza nominale maggiore di 1 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013. Questa tipologia comprende impianti realizzati su edifici e altri tipi di impianti.

Per l'anno 2011 le tariffe incentivanti sono state determinate in ragione decrescente temporalmente per ridurre la discontinuità con le precedenti in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe previste sono quelle della colonna C, decurtate del 6% annuo.

Per impianti montati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline si applica una tariffa incentivante pari alla media aritmetica delle tariffe previste per impianti realizzati su edifici e altri impianti.

Intervallo di potenza [kW]	A		B		C	
	Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 Dicembre 2010 ed entro il 30 Aprile 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 Aprile 2011 ed entro il 31 Agosto 2011		Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 Agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011	
	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici [€/kWh]	Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici [€/kWh]	Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]	Impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici [€/kWh]	Altri impianti fotovoltaici [€/kWh]
1 ≤ P ≤ 3	0,402	0,362	0,391	0,347	0,380	0,333
3 < P ≤ 20	0,377	0,339	0,360	0,322	0,342	0,304
20 < P ≤ 200	0,358	0,321	0,341	0,309	0,323	0,285
200 < P ≤ 1000	0,355	0,314	0,335	0,303	0,314	0,266
1000 < P ≤ 5000	0,351	0,313	0,327	0,289	0,302	0,264
P > 5000	0,333	0,297	0,311	0,275	0,287	0,251

Tabella A. Tariffe previste per gli impianti solari fotovoltaici.

## IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

**Limite di potenza incentivabile: 300 MW**  
**Durata incentivazione: 20 anni**

Questa categoria include le installazioni che utilizzano moduli e componenti speciali espressamente realizzati per integrarsi e sostituire elementi architettonici.

Le modalità per poter classificare l'impianto nella categoria saranno indicate in una guida da realizzarsi a cura del GSE.

Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5.000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010 ed entro il 31/12/2013.

Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe sono decurtate del 2% annuo.

Tabella B. Tariffe previste per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

	Intervallo di potenza [kW]	Tariffa Corrispondente [€/kWh]
A	$1 \leq P \leq 20$	0,44
B	$20 < P \leq 200$	0,40
C	$P > 200$	0,37

## IMPIANTI A CONCENTRAZIONE

**Limite di potenza incentivabile: 200 MW**  
**Durata incentivazione: 20 anni**

Per questa categoria i soggetti responsabili possono essere esclusivamente persone giuridiche o soggetti pubblici.

Gli impianti dovranno avere una potenza nominale compresa tra 1 kW e 5000 kW ed essere entrati in esercizio in data successiva al 25/08/2010 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro il 31/12/2013.

Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2011, le tariffe sono decurtate del 2% annuo.

Tabella C. Tariffe previste per gli impianti a concentrazione

	Intervallo di potenza [kW]	Tariffa Corrispondente [€/kWh]
A	$1 \leq P \leq 200$	0,37
B	$200 < P \leq 1000$	0,32
C	$P > 1000$	0,28

*Le tariffe indicate nelle tabelle A,B,C possono essere cumulabili con alcuni incentivi di natura pubblica indicate nel decreto stesso.*

## IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Si tratta di impianti che utilizzano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche, definite da un successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mini-

stro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di intesa con la Conferenza unificata. Con il medesimo provvedimento verranno definite le tariffe incentivanti e le modalità di accesso per tali impianti.

## PROCEDURA DI ACCESSO

Nel nuovo decreto vengono modificati due aspetti fondamentali: *la tempistica* e *la modalità di invio della documentazione* da parte del richiedente. Per quanto riguarda la tempistica, il soggetto responsabile dovrà richiedere al GSE l'incentivo *entro 90 giorni* dall'entrata in servizio dell'impianto. Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di comunicazione della domanda al GSE.

Il GSE avrà 120 giorni per determinare la tariffa ed erogare l'incentivo. A differenza di quanto accade con la procedura attuale, la documentazione per l'ottenimento dell'incentivo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica.

I documenti devono essere trasmessi al GSE, utilizzando l'apposito portale <https://applicazioni.gse.it>.

La domanda di concessione dell'incentivo dovrà, inoltre, essere inviata al GSE esclusivamente via fax o tramite posta elettronica certificata (PEC).

## PREMI

Anche il nuovo decreto prevede la possibilità di ottenere maggiorazioni della tariffa incentivante. I premi sono previsti sia per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che operano in regime di scambio sul posto, sia per gli impianti integrati con caratteristiche innovative.

### PREMIO ABBINATO ALL'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA

Rispetto al Decreto del 19/02/07, il risparmio energetico minimo del 10% non verrà più calcolato utilizzando l'indice di prestazione energetica dell'edificio ma dovrà essere conseguito su entrambi gli indici, estivo e invernale, relativi all'involucro edilizio.

L'entità della maggiorazione è commisurata all'entità del risparmio energetico conseguito ma non può, in nessun caso, eccedere il 30% della tariffa incentivante.

Anche per gli edifici di nuova costruzione, si potrà ottenere il premio del 30% solo nel caso in cui le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo dell'involucro e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi (stabiliti dal DPR 59/09).

Queste nuove regole sono valide anche per tutti gli impianti che inviano al GSE la richiesta di premio in data successiva all'entrata in vigore del nuovo decreto e ricadono nel precedente DM 19/02/07, con la differenza che, nel caso di edifici di nuova costruzione, l'indice di prestazione energetica terrà conto del solo raffrescamento estivo dell'involucro edilizio.

### PREMIO PER SOGGETTI CON PROFILO DI SCAMBIO PREVEDIBILE

Le nuove disposizioni prevedono un incremento delle tariffe incentivanti pari al 20% per sistemi, come meglio definiti nel provvedimento, caratterizzati da un profilo di scambio con la rete elettrica prevedibile.

## ALTRI PREMI

**+ 5%** Impianti non installati su edifici che verranno realizzati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati

**+ 10%** Impianti realizzati su edifici in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto

## AGEVOLAZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI

Anche nel nuovo Decreto sono previsti alcuni vantaggi nel caso in cui i soggetti responsabili dell'impianto che richiede la tariffa incentivante siano soggetti pubblici:

- La tariffa incentivante viene incrementata del 5% per gli impianti realizzati su edifici e operanti in regime di scambio sul posto se realizzati da Comuni con meno di 5000 abitanti;
- Gli impianti fotovoltaici, operanti in regime di scambio sul posto, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni ricevono la tariffa, più vantaggiosa, destinata agli impianti realizzati su edifici; la stessa agevolazione si applica a tutti gli altri impianti, i cui soggetti responsabili siano Enti Locali o Regioni, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto.
- Gli impianti realizzati su edifici pubblici (ad es. scuole o strutture sanitarie) hanno la possibilità di cumulare la tariffa incentivante con altri contributi in conto capitale ottenuti per lo stesso impianto;
- Sono ammessi all'incentivazione gli impianti entrati in servizio entro 24 mesi dalla data di raggiungimento dei limiti di potenza stabiliti per ogni categoria.